



CITTA' DI MESSINA

DIPARTIMENTO EDILIZIA PRIVATA

STAFF DIRIGENTE

Piazza Vittoria n. 6 "ex real Convitto Dante Alighieri" 98121 Messina

DISPOSIZIONE DI SERVIZIO

N. 3

Pro. n. 12372

del 19/01/2015

Coordinatori Tecnici e Amministrativi
Funzionari Tecnici e Amministrativi
Istruttori Tecnici e Amministrativi
Assessore all'Urbanistica
Ufficio Stampa

e p.c.

Loro Sedi

Oggetto: *Disposizione di Servizio relativa alle "Distanze delle nuove costruzioni, ricostruzioni conseguenti a demolizioni integrali o ampliamenti dalle strade di tipo F".*

Premesso

-) che è necessario stabilire un indirizzo univoco in merito alle distanze da far rispettare alle nuove costruzioni, ricostruzioni conseguenti a demolizioni integrali o ampliamenti dalle strade di tipo "F", ciò anche a seguito di sentenze riguardanti immobili ricadenti in zona E agricola del PRG vigente.

Considerato

-) che le distanze dalle strade sono stabilite e regolamentate da:

- D.Lgs. 30/04/1992 n. 285 "Nuovo Codice della Strada", e ss.mm.ii.;
- D.P.R. 16/12/1992 n. 495 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada".

Dalla lettura del codice e del regolamento, avuto riguardo agli immobili ricadenti fuori dal centro abitato, bisogna fare riferimento agli artt. 16 e 17 dello stesso codice e agli artt. 26 e 27 del relativo regolamento.

In particolare l'art. 26 del regolamento (*Art. 16 Cod. Str. - Fasce di rispetto fuori dai centri abitati*) stabilisce: " Fuori dai centri abitati, come delimitati ai sensi dell'articolo 4 del codice, le distanze dal confine stradale, da rispettare nelle nuove costruzioni, nelle ricostruzioni conseguenti a demolizioni integrali o negli ampliamenti fronteggianti le strade, non possono essere inferiori a: a) 60 m per le strade di tipo A;

b) 40 m per le strade di tipo B;

c) 30 m per le strade di tipo C;

d) **20 m per le strade di tipo F**, ad eccezione delle "strade vicinali" come definite dall'articolo 3, comma 1, n. 52 del codice;

e) 10 m per le "strade vicinali" di tipo F .

Dove per strade vicinali, bisogna fare riferimento all'art. 3 comma 1, n. 52 del codice che testualmente recita: " 52) *Strada vicinale (o Poderale o di Bonifica): strada privata fuori dai centri abitati ad uso pubblico.*

Visto che pervengono a questo Dipartimento istanze per il rilascio di titoli abilitativi (Concessioni Edilizie, D.I.A, ecc.) di immobili ricadenti in zona E agricola del PRG vigente, per le quali è necessario stabilire a quali distanze minime si possono porre rispetto alle strade pubbliche

SI DISPONE

Premesso che è comunque necessario, per il rilascio del titolo abilitativo, acquisire il parere dell'Ente proprietario/gestore della strada (ed in particolare del Dipartimento Mobilità Urbana e Viabilità per le strade comunali), che :

- solamente ai fini del rispetto delle distanze di cui all'art. 26 (*Fasce di rispetto fuori dai centri abitati*) del Regolamento del codice della strada, sono assimilabili a "strade vicinali" di tipo F quelle strade che, non collegano tra di loro frazioni, che sono riportate in catasto come strade "comunali vicinali", e che per caratteristiche geometriche e tipologiche (strade sterrate, o parzialmente asfaltate, prive di servizi, ecc.) si possono configurare come strade di penetrazione agricola. Per tali strade la distanza minima da rispettare, nelle nuove costruzioni, nelle ricostruzioni conseguenti a demolizioni integrali o negli ampliamenti fronteggianti le strade, è di m. 10. Rimane fissata in m. 20 la distanza dalle strade di tipo F, se non ricorrono le condizioni di cui sopra.
- si chiarisce inoltre che la disposizione contenuta nel comma 3 e 5 dell'art. 26 del Regolamento, secondo la quale per le strade di tipo F, fuori dai centri abitati, come delimitati ai sensi dell'articolo 4 del codice, ma all'interno delle zone previste come edificabili o trasformabili dallo strumento urbanistico generale, nel caso che detto strumento sia suscettibile di attuazione diretta, ovvero per zone ove siano già esecutivi gli strumenti urbanistici attuativi, non sono stabilite distanze minime dal confine stradale, non si applica alle zone E agricole per come anche stabilito nella sentenza del T.A.R.S. (sezione Catania) n. 392/08, confermata dalla sentenza del C.G.A. n. 652/11.

Messina lì

IL DIRIGENTE DEL DIPARTIMENTO

(arch. Antonella Cutroneo)

